



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Anno 2018

L'anno **2017** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21.00 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla 1^a convocazione in seduta Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENT E	ASSENTE		COGNOME E NOME	PRESENT E	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato			Giustificato	Ingiustificato
Bonamigo Nicola		X		Pasinato Antonio		X	
Bertoncello Manuela	X			Pasinato Silvia		X	
Bresolin Simone Attilio	X			Scremin Giannina	X		
Giacobbo Marco	X			Simonetto Elsa	X		
Lago Maria Cristina	X			Stangherlin Giannantonio	X		
Manocchi Simone		X		Todesco Andrea		X	
Maroso Aldo	X			Visentin Luca	X		
Milani Giulia	X			Zanon Anna	X		
Orlando Favaro Marta							

Assegnati n. 17	In carica n. 17	Presenti n. 12
		Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Consigliere Giulia Milani** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**. Assiste alla seduta il Segretario generale Dott. **Schiavone Giuseppe Gianpiero** Segretario Comunale

Il Presidente: prima di proseguire chiedo ai membri del Consiglio se sono d'accordo a discutere congiuntamente i punti nn. 2 e 3 salvo poi votare separatamente. Se non ci sono obiezioni, proseguo con la lettura dei punti.

Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) . Anno 2018 " e cede la parola **all'Assessore alle Finanze rag. Elsa Simonetto** per una relazione sulla proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

Oggetto:	<i>Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Anno 2018</i>
-----------------	--

PREMESSO che in attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42 con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

CHE gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 01.01.2012, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI ;

CHE con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria;

CHE nel corso del 2013 con i decreti legge n. 54/2013 e n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

CHE con i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CHE con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'Imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati a ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

VISTO inoltre che il comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Riduzione IMU per abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 per i quali viene prevista una riduzione dell'aliquota del 25%

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

VISTO che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, attualmente in discussione in parlamento, è prevista la proroga all'anno 2018 della sospensione di cui al punto precedente;

VISTA la Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.05.2017 la quale prevede la possibilità di rimodulare le aliquote IUC – componenti IMU – TASI mantenendo inalterata l'aliquota complessiva;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 27.11.2017 è stata approvata la rimodulazione delle aliquote della IUC componente IMU e TASI e che tale rimodulazione può ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge in quanto non viene operata nessun aumento della pressione fiscale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 17.11.2017 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione con l'indicazione della manovra finanziaria dell'ente;

CHE la rideterminazione delle aliquote come più sotto evidenziato può ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge in quanto non viene operata nessun aumento della pressione fiscale;

RITENUTO, pertanto, procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2018 come segue:

TIPOLOGIA	IMU
	aliquota (per mille)
Abitazione principale	esente
Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9)	0
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25%	9,1
--	-----

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre all'abitazione principale = riduzione del 50% della rendita catastale	4,6
---	-----

	per immobili NON LOCATI	per immobili LOCATI
	aliquota (per mille)	aliquota (per mille)
C/1 e C/3	6,6	9,1
D/1 (opifici)	7,6	9,1
D/2 (Alberghi)	8,1	9,1
D/3 (teatri/cinema)	8,1	9,1
D/4 (Case cura, ospedali)	8,1	9,1
D/5 (Istituti di credito, banche)	8,1	9,1
D/6 (Fabbr. per exerc. sportivi)	8,1	9,1
D/7 (Fabbr. Per attività industriali)	7,7	9,1
D/8 (Fabbr. Per attività commerciali)	8,1	9,1
D/10 (Fabbr. Per attività agricole)	esente	esente

Fabbricati rurali	esente
Terreni agricoli	9,1
Terreni edificabili	9,1

Immobili Merce	esente
----------------	--------

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella sua componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 e ss.mm. ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale della IUC componente IMU;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	IMU aliquota (per mille)
Abitazione principale	esente
Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9)	0
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25%	9,1
--	-----

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre all'abitazione principale = riduzione del 50% della rendita catastale	4,6
---	-----

	per immobili NON LOCATI aliquota (per mille)	per immobili LOCATI aliquota (per mille)
C/1 e C/3	6,6	9,1
D/1 (opifici)	7,6	9,1
D/2 (Alberghi)	8,1	9,1
D/3 (teatri/cinema)	8,1	9,1

D/4 (Case cura, ospedali)	8,1	9,1
D/5 (Istituti di credito, banche)	8,1	9,1
D/6 (Fabbr. per exerc. sportivi)	8,1	9,1
D/7 (Fabbr. Per attività industriali)	7,7	9,1
D/8 (Fabbr. Per attività commerciali)	8,1	9,1
D/10 (Fabbr. Per attività agricole)	esente	esente

Fabbricati rurali	esente
Terreni agricoli	9,1
Terreni edificabili	9,1

Immobili Merce	esente
----------------	--------

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 = € 200,00

- 2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2018 e per tutto l'anno 2018;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico".

Assessore Simonetto: buonasera a tutti, in particolare al pubblico che questa sera vedo con piacere numeroso. Questa sera, come avrete avuto modo di vedere dall'ordine del giorno, c'è l'approvazione del Bilancio e la nota integrativa al Documento Unico di Programmazione. Diciamo che questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare uno dei più importanti documenti che governa l'Amministrazione. Mi dispiace per la minoranza che è in numero ridotto, ma d'altronde questi sono anche i tempi imposti per l'approvazione del Bilancio. Allora, prima di passare all'approvazione vera e propria e alla discussione del Bilancio, dobbiamo prima approvare le aliquote dei principali tributi comunali.

Tutti voi conoscete l'IMU, la TASI e la TARI, invece, la rinviemo a un Consiglio successivo. Per quanto riguarda questi due principali tributi, che sono la fonte principale di finanziamento di tutto il nostro Bilancio, vi ricordo che da quando questa Amministrazione si è insediata abbiamo fatto una politica di riduzione tariffaria, cioè poco se presi singolarmente, ma se analizzati nel loro complesso hanno portato comunque nelle tasche dei cittadini circa 300.000 euro. Questa sera la modifica che vi propongo è finalizzata ad aiutare un po' le nostre imprese, nel senso che anche le imprese devono pagare sia l'IMU che la TASI; in particolare mi riferisco ai negozi, quindi alle attività commerciali, alle attività produttive per quanto riguarda i loro capannoni e i loro locali utilizzati per l'esercizio dell'impresa.

Non ci sono modifiche in aumento o in diminuzione, trattasi di una redistribuzione delle aliquote della TASI e dell'IMU. Questo perché, per quanto riguarda l'IMU, per le imprese rimane un costo che non è possibile... cioè è un costo che non è detraibile, mentre la TASI lo è. Allora, le Associazioni di categoria e comunque anche se non l'avessero chiesto loro, comunque l'Amministrazione ci aveva già pensato, chiedono di diminuire le aliquote dell'IMU e di aumentarle nella TASI, cioè di trasportarle nella TASI mantenendo comunque inalterato il gettito. Allora, voi sapete che per legge il Comune non può aumentare queste

imposte, quindi, dato atto che l'imposta minima dell'IMU è il 7,6 per mille e che l'aliquota massima della TASI è il 2,5 per mille all'interno di questi limiti sono stati così redistribuite le tariffe per l'anno 2018.

Quindi, come vi avevo detto, le modifiche si riferiscono solo alle attività produttive, quindi ai fabbricati, agli immobili accatastati nelle categorie C1 e C3 e quelli accatastati in tutta la categoria D, quindi dal D1 al D10. Allora, dove c'era l'aliquota IMU del 9,1 l'aliquota IMU viene ridotto al 7,6, che, come vi ho detto, è l'aliquota minima al di sotto della quale il Comune non può andare, perché voi sapete bene che tutto il gettito del 7,6 per mille se lo prende lo Stato. Questo 7,6 per mille che lo Stato si tiene dal nostro Comune ammonta a 654.800 euro circa. Cosa vuol dire? Che voi cittadini pagate l'aliquota, fate il versamento sull'F24, ovviamente voi pensate di dare questi soldi al Comune, ma in realtà questi soldi transitano per l'Agenzia delle Entrate e prima che questi soldi arrivano al Comune l'Agenzia si trattiene 654.000 euro da questo importo. Allora, quello che abbiamo fatto è di portare, dove è stato possibile, al 7,6 l'aliquota minima e portare la TASI al 2,5. Per esempio, nei fabbricati accatastati C1 e C3, dove prima l'aliquota IMU era al 9,1 e la TASI era esente, adesso l'aliquota IMU diventa il 6,6, la TASI diventa il 2,5 e nel complesso rimaniamo sempre a 9,1.

La stessa cosa per i fabbricati accatastati in categoria D1 dove prima c'era solo l'IMU del 9,1 e la TASI non c'era, adesso l'IMU diventa del 7,6, la TASI dell'1,5, il totale rimane comunque sempre 9,1 per mille.

Per quanto riguarda, invece, gli alberghi, che prima avevano il 9,1 di IMU e la TASI l'1,5 per un totale di 10,6; adesso l'IMU diventerà l'8,1, la TASI 2,5 e il totale il 10,6. Questa è l'operazione che viene fatta soprattutto per agevolare le attività produttive. Quindi, detto questo, proporrei al Consiglio Comunale di approvare le aliquote IMU per l'anno 2018 nelle seguenti misure: abitazione principale sapete che è esente, ad esclusione dell'abitazione principale accatastata A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso per le quali permane l'aliquota del 4 per mille; poi, per quanto riguarda inalterato rimane anche l'uso gratuito dei figli... dei fabbricati dati in uso gratuito ai figli dai genitori e viceversa, che, se ricordate lo scorso anno, avevamo ridotto l'aliquota IMU al 4,6, aliquota minima al di sotto della quale il Comune non può scendere anche se abbiamo verificato se ci fosse stata la possibilità di azzerare l'aliquota per questa fattispecie di fabbricato, purtroppo la legge ce lo vieta. Poi per quanto riguarda tutti gli altri fabbricati C1 e C3 ve li ho appena detti, l'aliquota per i fabbricati rurali... i fabbricati rurali sono esenti, per i terreni agricoli rimane l'aliquota del 9,1, per i terreni edificabili l'aliquota dell'9,1 per mille, per gli immobili merce esenti. Vi ricordo che l'aliquota base adottata dal Comune di Cassola è del 9,1 per mille, questo significa che per tutti gli altri immobili, che non ho adesso citato, l'aliquota è del 9,1 per mille.

Propongo, oltre alle seguenti aliquote, di mantenere le seguenti detrazioni: per i proprietari di fabbricati di lusso la detrazione di 200 euro e di dichiarare le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2018 e per tutto l'anno 2018, questo per quanto riguarda l'IMU.

Se vogliamo passare alla discussione.

Intervento fuori microfono

Assessore Simonetto: passo anche all'altra. Invece, per quanto riguarda la TASI l'abitazione principale è esente; in questo caso sono esenti anche i fabbricati di lusso... No, scusate, non i fabbricati di lusso che sono soggetti all'1,5 per mille, abbiamo esonerati i fabbricati, come vi ho detto prima, dati in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, quindi non sono tenuti al pagamento della TASI questa tipologia di fabbricati.

Poi, per quanto riguarda i fabbricati C1 e C3 e tutta la categoria D, come vi ho detto prima, alcuni sono soggetti all'aliquota del 2,5 e l'altro all'1,5, i fabbricati rurali l'aliquota dell'1, i

terreni agricoli sono esenti, i terreni edificabili all'1,5 per mille. Allora, l'aliquota base della TASI è l'1,5 per mille, per cui tutti i fabbricati che non ho adesso richiamato sono soggetti all'aliquota dell'1,5.

Propongo, inoltre, la conferma della detrazione per i fabbricati di lusso di 30 euro per ciascun figlio fino ai 26 anni, anche queste aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018 e lo sono per tutto l'anno 2018.

Una cosa volevo precisarvi, che la variazione, cioè la redistribuzione delle aliquote IMU e TASI è valida solo per i fabbricati non locati, quindi quei fabbricati in cui il proprietario ci lavora direttamente, perché qualora fossero locati scatterebbe a carico dell'inquilino una aliquota, in questo caso andremo ad applicare una maggiorazione che la legge non ci permette.

Presidente: grazie Assessore. Apriamo la discussione.

Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

PRESENTI:	12
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	==
ASTENUTI:	1 (Lago)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) . Anno 2018 " (All. A)

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con le votazioni riportate in premessa

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:**

TIPOLOGIA	IMU
	aliquota (per mille)
Abitazione principale	esente
Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9)	0
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25%	9,1
---	-----

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre all'abitazione principale = riduzione del 50% della rendita catastale	4,6
Tutte le altre tipologia di fabbricati	9,1

	per immobili NON LOCATI	per immobili LOCATI
	aliquota (per mille)	aliquota (per mille)
C/1 e C/3	6,6	9,1
D/1 (opifici)	7,6	9,1
D/2 (Alberghi)	8,1	9,1
D/3 (teatri/cinema)	8,1	9,1
D/4 (Case cura, ospedali)	8,1	9,1
D/5 (Istituti di credito, banche)	8,1	9,1
D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi)	8,1	9,1
D/7 (Fabbr. Per attività industriali)	7,7	9,1
D/8 (Fabbr. Per attività commerciali)	8,1	9,1
D/10 (Fabbr. Per attività agricole)	esente	esente

Fabbricati rurali	esente
Terreni agricoli	9,1
Terreni edificabili	9,1

Immobili Merce	esente
----------------	--------

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 = € 200,00

- 2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2018 e per tutto l'anno 2018;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico".

Quindi, successivamente, su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI: 12
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: ==
ASTENUTI: 1 (Lago)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11/2017

Servizio: Area Ragioneria Tributi – Ufficio Tributi

Proponente: Elsa Simonetto

Oggetto:	Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Anno 2018
-----------------	---

PREMESSO che in attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42 con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

CHE gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 01.01.2012, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI ;

CHE con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria;

CHE nel corso del 2013 con i decreti legge n. 54/2013 e n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

CHE con i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CHE con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'Imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati a ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

VISTO inoltre che il comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Riduzione IMU per abitazioni locare a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 per i quali viene prevista una riduzione dell'aliquota del 25%

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

VISTO che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, attualmente in discussione in parlamento, è prevista la proroga all'anno 2018 della sospensione di cui al punto precedente;

VISTA la Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.05.2017 la quale prevede la possibilità di rimodulare le aliquote IUC – componenti IMU – TASI mantenendo inalterata l'aliquota complessiva;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 27.11.2017 è stata approvata la rimodulazione delle aliquote della IUC componente IMU e TASI e che tale rimodulazione può ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge in quanto non viene operata nessun aumento della pressione fiscale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 17.11.2016 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione con l'indicazione della manovra finanziaria dell'ente;

CHE la rideterminazione delle aliquote come più sotto evidenziato può ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge in quanto non viene operata nessun aumento della pressione fiscale;

RITENUTO, pertanto, procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2018 come segue:

TIPOLOGIA	IMU
	aliquota (per mille)
Abitazione principale	esente
Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9)	0
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25%	9,1
--	-----

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre all'abitazione principale = riduzione del 50% della rendita catastale	4,6
---	-----

	per immobili NON LOCATI	per immobili LOCATI
	aliquota (per mille)	aliquota (per mille)
C/1 e C/3	6,6	9,1
D/1 (opifici)	7,6	9,1
D/2 (Alberghi)	8,1	9,1
D/3 (teatri/cinema)	8,1	9,1
D/4 (Case cura, ospedali)	8,1	9,1
D/5 (Istituti di credito, banche)	8,1	9,1
D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi)	8,1	9,1
D/7 (Fabbr. Per attività industriali)	7,7	9,1

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali)	8,1	9,1
D/10 (Fabbr. Per attività agricole)	esente	esente

Fabbricati rurali	esente
Terreni agricoli	9,1
Terreni edificabili	9,1

Immobili Merce	esente
----------------	--------

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella sua componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 e ss.mm. ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale della IUC componente IMU;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	IMU
	aliquota (per mille)
Abitazione principale	esente
Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9)	0
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4

Immobili locati a canone concordato L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25%	9,1
---	-----

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) Contratto registrato, entrambi residenti, unico immobile abitativo oltre all'abitazione principale = riduzione del 50% della rendita catastale	4,6
---	-----

per immobili NON LOCATI	per immobili LOCATI
------------------------------------	--------------------------------

	aliquota (per mille)	aliquota (per mille)
C/1 e C/3	6,6	9,1
D/1 (opifici)	7,6	9,1
D/2 (Alberghi)	8,1	9,1
D/3 (teatri/cinema)	8,1	9,1
D/4 (Case cura, ospedali)	8,1	9,1
D/5 (Istituti di credito, banche)	8,1	9,1
D/6 (Fabbr. per exerc. sportivi)	8,1	9,1
D/7 (Fabbr. Per attività industriali)	7,7	9,1
D/8 (Fabbr. Per attività commerciali)	8,1	9,1
D/10 (Fabbr. Per attività agricole)	esente	esente

Fabbricati rurali	esente
Terreni agricoli	9,1
Terreni edificabili	9,1

Immobili Merce	esente
----------------	--------

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 = € 200,00

- 2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2018 e per tutto l'anno 2018;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico".

IL PROPONENTE

Elsa Simonetto

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: _____

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe
Gianpiero

IL PRESIDENTE
Giulia Milani

IL SINDACO
Aldo Maroso

SOGGETTA A :

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Relata di pubblicazione n. _____ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____



Il Funzionario Ufficio Segreteria



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

